Titolo

Giudizio e responsabilità disciplina – applicazione di sanzioni su richiesta – riscontro della Procura federale – doverosità – silenzio della Procura federale – conseguenze negative – non sussistono – discrezionalità della Procura federale

Descrizione

L'art. 127 non disciplina in alcun modo la procedura – rimessa evidentemente alla libera interazione tra le parti interessate - per la conclusione dell'accordo tra l'incolpato e la Procura federale. Né l'art. 127 prevede alcun obbligo di risposta in capo a quest'ultima a eventuali richieste di applicazione di sanzioni in misura ridotta. E' certo, al contrario, che l'accordo possa considerarsi concluso esclusivamente se sia stata manifestata una concorde volontà di entrambe le parti. Il CGS non prevede conseguenze negative né in ragione della omessa esposizione delle ragioni che hanno impedito alla Procura di formulare una controproposta alla richiesta di patteggiamento né in conseguenza della mancata formulazione di una controproposta, il mancato raggiungimento dell'accordo dovendosi ritenere implicito sulla base del fatto che non sono stati ritenuti sussistenti i relativi presupposti e, pertanto, che il titolare dell'azione disciplinare ha ritenuto opportuno procedere al deferimento (CFA, Sez. I, n. 71/2021-2022). La scelta di consentire al patteggiamento costituisce frutto di una valutazione rimessa – in prima battuta - all'esclusivo apprezzamento discrezionale della Procura federale, apprezzamento che non è possibile sindacare in sede giustiziale (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 113/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 127 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0113 CFA del 16 giugno 2025 (A.S.D. San Mauro Marchesato-Sig.ri Giovanni Borda, Giuseppe De Lorenzo, Giovanbattista Ierardi)